

Contratto di mobilità europea. Convenzione di mobilità di studenti di Stati Membri dell' UE con un'impresa o Istituzione in Italia.

Prefazione

Premesso che con sentenza della Corte Costituzionale n° 50 del 2005 la disciplina dei tirocini appartiene alla competenza delle Regioni e che solo in mancanza di esse trova applicazione la normativa nazionale, la materia è regolata da:

- accordo del lavoro del 24/09/1996;
- legge n° 196/97;
- D.M. (Lavoro e Previdenza Sociale) n° 142/98;
- D.P.R. n° 156/99

Tra,

L'istituto scolastico

Denominazione:

Indirizzo:

Tel. / Fax / E-mail:

N° di immatricolazione: (se necessario)

Rappresentato da (nome) in qualità di capo di istituto,

Persona di contatto (se diversa)

L'impresa/l'ente di accoglienza

Denominazione:

Ragione sociale:

Indirizzo:

Indirizzo dello stage (se diverso)

Tel. / Fax / E-mail:

N° di immatricolazione: (se necessario)

Attività:

Rappresentato da (nome)

Persona di contatto (se diversa)

Lo studente/La studentessa

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Cittadinanza:

Rappresentante legale se minorenne:

Indirizzo:

Tel. / Fax / E-mail:

Livello di formazione:

Settore professionale:

N° di registrazione/identificazione particolare (se del caso):

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 : Oggetto.

Il presente contratto ha come oggetto la realizzazione, a beneficio dello studente indicato sopra, di un periodo di stage in azienda previsto o reso obbligatorio dal programma ufficiale della classe nella quale lo studente è iscritto.

Questo stage corrisponde a un'applicazione o un'esperienza o un periodo di formazione in ambiente professionale in relazione agli insegnamenti dispensati nell'istituto scolastico.

Verrà effettuato sotto la direzione e la sorveglianza del responsabile di stage nominato a tale scopo dal dirigente d'azienda qualora quest'ultimo non sia responsabile di stage. Lo studente svolgerà determinate mansioni indicate nell'allegato pedagogico. In nessun caso, la sua partecipazione a queste attività dovrà recare danno alla situazione lavorativa in azienda. Lo studente sarà tenuto al rispetto del segreto professionale.

Articolo 2 : Durata o periodi.

Il presente contratto si applica [indicare solo il(i) periodo(i) effettivo(i) di formazione]

dal al

dal al

ossia ha una durata complessiva di: settimane

Articolo 3 : Condizioni di lavoro: luoghi, orari, ferie, salute, sicurezza

Lo stagista, per l'intera durata della formazione, è assoggettato al regolamento scolastico, e a tale titolo resta sotto l'autorità del preside dell'istituto scolastico da cui proviene.

Lo stagista è tenuto al rispetto delle norme generali vigenti nell'impresa/nell'ente di accoglienza, valide per tale categoria di lavoratori, in particolare in materia di sicurezza, orari e disciplina, fatte salve le disposizioni particolari relative alla protezione dei giovani sul luogo di lavoro, in applicazione della direttiva europea n°94/33/CE del 22 giugno 1994.

- Orario di lavoro:

Conformemente alla normativa del paese di accoglienza, la durata settimanale del lavoro è di ore.

- Deroghe per l'utilizzo di macchine e prodotti pericolosi

Per gli stagisti minorenni, il principio delle deroghe per l'utilizzo di macchine e prodotti pericolosi si applica anche all'ente che ospita lo stage, conformemente alle disposizioni della direttiva europea n°94/33/CE del 22 giugno 1994.

Qualora fosse necessaria una deroga, allegare una copia del modulo di deroga firmato dalle autorità competenti.

Articolo 4 : Persone incaricate della formazione.

Le persone menzionate qui di seguito sono incaricate dall'impresa/dall'ente di accoglienza della formazione dello/della stagista nel quadro dell'applicazione del presente contratto:

Cognome:

Nome:

Nato(a) il:

Qualifica:

Funzione:

Esperienza professionale:

Articolo 5 : **Gratifica**

In virtù del regolamento scolastico, lo stagista non potrà pretendere nessuna remunerazione da parte dell'impresa. Tuttavia potrà essergli corrisposta una gratifica a condizione che questa soddisfi la normativa applicabile nei paesi di invio e di accoglienza.

Articolo 6 : Alloggio, trasporto e altre spese.

Alloggio

L'alloggio dello stagista, nel quadro dell'applicazione di questo contratto, sarà assicurato secondo le modalità seguenti:

L'impresa/l'ente di accoglienza

L'istituto di formazione

Lo stagista

Altro Precisare:

assicurerà la disponibilità di un alloggio allo stagista per tutta la durata della mobilità.

Tale alloggio sarà finanziato da per un importo stabilito tra i firmatari del presente contratto.

Pasti

I pasti dello stagista, consumati nel quadro dell'applicazione del presente contratto, saranno assicurati secondo le modalità seguenti:

L'impresa/l'ente di accoglienza

L'istituto di formazione

Lo stagista

Altro Precisare:

assicurerà il finanziamento di tali spese o la messa a disposizione di tali pasti.

Trasporto

Il trasporto dello stagista, dal proprio domicilio fino al luogo di accoglienza, e cioè (precisare il luogo esatto nel paese di accoglienza), sarà assicurato secondo le modalità seguenti:

L'impresa/l'ente di accoglienza

L'istituto di formazione

Lo stagista

Altro Precisare:

assicurerà il finanziamento di tali spese o il trasporto.

Il trasporto dello stagista, dal proprio luogo di accoglienza fino all'impresa/all'ente di accoglienza, sarà assicurato secondo le modalità seguenti:

L'impresa/l'ente di accoglienza

L'istituto di formazione

Lo stagista

Altro Precisare:

assicurerà il finanziamento di tali spese o il trasporto.

Articolo 7 : Copertura sociale, infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Lo stagista beneficerà della normativa relativa agli infortuni sul lavoro del suo paese di origine.

Lo stagista dovrà essere fornito di regolare copertura assicurativa.

In caso di infortunio dello stagista, o durante lo svolgimento del lavoro, o durante il tragitto da/verso l'impresa o l'ente di accoglienza, il responsabile dell'impresa/dell'ente di accoglienza si impegnerà ad informare il preside dell'istituto scolastico nello stesso giorno in cui si è verificato l'incidente o al più tardi entro le 24 ore successive.

La dichiarazione di infortunio sul lavoro dovrà essere fatta dal preside dell'istituto scolastico, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la cassa infortuni da cui dipende l'istituto, entro le 48 ore successive, non incluse le domeniche e i giorni festivi, a decorrere dal momento in cui le informazioni sono state fornite dall'impresa/dall'ente di accoglienza.

Articolo 8 : Assicurazioni - responsabilità civile e professionale.

Il preside dell'istituto scolastico prenderà le decisioni necessarie al fine di coprire la propria responsabilità.

[compagnia e n° di polizza]

Il dirigente d'azienda prenderà le decisioni necessarie al fine di coprire la propria responsabilità.

[compagnia e n° di polizza]

Nell'ambito della propria responsabilità civile, lo studente dovrà essere coperto da un'assicurazione specifica per eventuali danni che potrebbe causare ai beni di terzi..

[compagnia e n° di polizza]

I danni che intevengono al di fuori dell'impresa di accoglienza e nello svolgimento di attività non collegate all'oggetto professionale dello stage dovranno essere coperti da un'assicurazione specifica dello studente.

[compagnia e n° di polizza]

Articolo 9 : Rimpatrio.

L'istituto scolastico assicurerà il rimpatrio dello studente in caso di denuncia di contratto da parte dell'ente di accoglienza, di mancato rispetto del contratto da parte dell'ente di accoglienza, di malattia, di infortunio grave o di decesso.

In caso di rottura arbitraria di questo contratto da parte dello studente spetterà all'istituto reclamarne eventualmente il rimborso allo studente o al suo rappresentante legale qualora lo studente sia minorenne.

Si consiglia di sotto scrivere una polizza assicurativa a tale riguardo.

Articolo 10 : Monitoraggio nel paese di accoglienza

L'istituto scolastico seguirà il processo formativo nel paese di accoglienza con modalità indicate nell'allegato pedagogico elaborato dall'istituto stesso.

Nel corso dell'intera durata di applicazione del contratto, sarà garantito un contatto (telefono, fax, e-mail) tra il paese di origine e lo/la stagista da parte di:

Cognome

Nome

Funzione

Tel. / Fax /E-mail

In caso di difficoltà, il tirocinante riferirà immediatamente il problema affinché vengano prese le misure appropriate.

Articolo 11 : Disposizioni particolari.

/

Articolo 12 : Risoluzione del contratto.

Il preside dell'istituto scolastico e il dirigente d'azienda si terranno reciprocamente informati sulle eventuali difficoltà, in particolare quelle relative ad eventuali assenze dello/della stagista, che potrebbero insorgere dall'applicazione del presente contratto, e prenderanno di comune accordo, congiuntamente con il gruppo pedagogico, disposizioni adeguate per porvi fine.

In ogni caso, il responsabile dell'ente di accoglienza potrà decidere, dopo aver informato il preside dell'istituto scolastico, di porre fine anticipatamente allo stage in caso di grave infrazione disciplinare da parte dello stagista.

Il preside dell'istituto scolastico potrà porre fine allo stage in qualsiasi momento qualora l'ente di accoglienza non si conformi più alla normativa in vigore nel paese di accoglienza.

Fatto a, il

I firmatari:

L'istituto di formazione del paese di origine

L'impresa/l'ente di accoglienza

Lo stagista (ed eventualmente il suo rappresentante legale)

Il responsabile di stage se diverso dal responsabile dell'ente di accoglienza